

Concessione " S. Venerabile "



*Copia*

*Su Suergiu*

( Copia ← l'originale inviato alla On/ Sede il 24/12/1929 )

**= IL MINISTERO PER L'ECONOMIA NAZIONALE =**

Visti gli articoli 53 e 60 del R. Decreto legislativo 29  
Luglio 1927; in. 1443 ;

Vista l'istanza in data 17 agosto 1928 con la quale la Società  
Miniere e Fonderie d'Antimonio, Anonima con sede elettiva a Villasal-  
to ( Cagliari ) chiede la conferma della concessione della Miniera  
di Antimonio denominata " Su Suergiu " posta in territorio dei  
Comuni di Villasalto e San Nicolò Gerrei provincia di Cagliari, origi-  
nariamente accordata alla stessa ditta in base alla legge 20 Novembre  
1859, n. 3755, senza limiti di tempo con decreto Reale in data 28  
Febbraio 1889, registrata alla Corte dei Conti addi 18 Marzo 1889,  
Reg. 266, Fog. 339 ;

Ritenuto che la richiedente ha tempestivamente adempiuto  
all'obbligo della denuncia imposto dall'art. 60 del R. Decreto legis-  
lativo sopracitato ;

Visto il rapporto favorevole dell'Ingegnere Capo del Distretto  
Minerario di Iglesias in data 4 Settembre 1928 N. 1887 dal quale  
risulta altresì che la concessionaria non è incorsa in motivi di  
decadenza ;

**= D E C R E T A =**

**Art. 1** = La concessione della Miniera di Antimonio denominata  
" Su Suergiu " sita in territorio dei Comuni di Villasalto e San  
Nicolò Gerrei, provincia di Cagliari, nelle premesse citate , è confer-  
mata in perpetuo a favore della Società Anonima Miniere e Fonderie  
d'Antimonio , con Sede a Villasalto ( Cagliari ).

**Art. 2** = Sono mantenuti i confini della concessione , quali risultano  
dal piano topografico e dal verbale di delimitazione annessi all'ori-  
ginario decreto di concessione per una estensione di ettari 360.67.00  
La concessione come sopra delimitata , ha l'estensione di ettari  
trecentosessanta ed are sessantasette.

**Art. 3** = La concessionaria è tenuta :

- a)- ad informare ogni due mesi l'ufficio minerario distrettuale dello andamento dei lavori e dei risultati ottenuti.
- b)- a fornire ai funzionari del R. Corpo Reale delle Miniere tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare tutti i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti.
- c)- ad attenersi a tutte le disposizioni di legge ed a tutte le



prescrizioni che venissero comunque impartite dall'autorità minerarie nonché all'osservanza delle prescrizioni contenute nel precitato Decreto Reale di concessione ; in quanto non siano contrarie alle disposizioni di legge vigenti.

d) - a corrispondere allo Stato il diritto annuo anticipato di lire milleottocentocinque ( L. 1805.==) pari a lire 5 per ogni ettaro o frazione di superficie comprese nell'area della concessione;

**Art. 4°** = La concessione é confermata senza pregiudizio dei diritti di terzi.

**Art. 5** = Il presente decreto sarà registrato alla corte dei Conti , nonché all'Ufficio Atti Pubblici di Roma, trascritto all'Ufficio delle ipoteche e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma li 1° Luglio 1929 - Anno VII

IL MINISTRO

Firmato: Martelli.